



Società Cooperativa WeForGreen Sharing

**Allegato al regolamento sui ristori,
relativo alla categoria dei soci utenti
appartenenti al Gruppo
“Aurora”**

Articolo 1

(Definizione del Gruppo)

1. In attuazione sia dell'articolo 6, comma 4 dello Statuto, sia dell'articolo 6, comma 2, del regolamento sui ristorni, è istituito il Gruppo "Aurora" (di seguito "Gruppo"), costituito dai soci utenti della Cooperativa che partecipano al progetto imprenditoriale (di seguito "Progetto"), consistente nei seguenti impianti di produzione:

- a) impianto fotovoltaico denominato Ugento Zai 1, sito nel Comune di Ugento (LE), con potenza nominale di 990,00 kWp, (di seguito "Ugento Zai 1");
- b) impianto fotovoltaico denominato Canova, sito nel Comune di Verona (VR), con potenza nominale di 997,36 kWp, (di seguito "Canova").

Articolo 2

(Definizione di Quota)

1. Ciascun socio del Gruppo partecipa al Progetto mediante la titolarità di una o più quote nel Progetto (di seguito "Quota" o "Quote").

2. Ogni Quota vale 1.000,00 euro. Il versamento per acquistare una o più Quote è per il 25% imputato a capitale sociale ordinario della Cooperativa e per il restante 75% considerato prestito sociale alla Cooperativa.

3. Il consiglio di amministrazione della Cooperativa, sulla base dell'energia elettrica effettivamente prodotta mediante Progetto nell'ultimo esercizio contabile, determina per tale esercizio la quantità di chilowattora riconoscibile ad ogni Quota (di seguito "Consumo Unitario"), pari al quoziente ottenuto dividendo tale produzione di energia per il numero di Quote.

Articolo 3

(Requisiti per partecipare al Gruppo)

1. Può essere ammesso al Gruppo il socio che sia intestatario di almeno un'utenza elettrica.

2. Il socio del Gruppo acquista le Quote in proporzione al proprio presunto fabbisogno annuo di energia elettrica, il numero massimo di Quote acquistabili deve essere congruo rispetto al consumo energetico dell'anno precedente per ogni contatore di cui è intestatario, considerando anche le quote di proprietà riferite ad altri progetti della Cooperativa.

3. I soci del Gruppo, acquistando una o più Quote, assumono la qualifica di autoproduttori producendo per il tramite della Cooperativa energia elettrica, sia di consumatori, acquistando direttamente o indirettamente dalla Cooperativa energia elettrica e servizi connessi.

4. Il socio decade dall'appartenenza al Gruppo nel momento in cui non è più titolare del contratto di cui all'articolo 5, comma 1.

Articolo 4

(Quantificazione dei ristorni)

1. Il consiglio di amministrazione della Cooperativa, sulla base dell'avanzo di gestione derivante dall'energia elettrica effettivamente prodotta dal Progetto nell'ultimo esercizio contabile, determina per tale esercizio l'avanzo di gestione per chilowattora prodotto (di seguito "Avanzo Unitario"), pari al quoziente ottenuto dividendo tale avanzo per la predetta produzione di energia.

2. Il ristorno riconoscibile a ciascun socio utente del Gruppo è determinato, prima moltiplicando il Consumo Unitario per il numero di Quote di cui è titolare il socio e, poi, moltiplicando il prodotto così ottenuto per l'Avanzo Unitario.

Articolo 5

(Contratto di fornitura di energia elettrica)

1. Ciascun socio del Gruppo deve sottoscrivere con la Cooperativa o altro operatore indicato dalla Cooperativa un contratto di fornitura di energia elettrica pari al proprio fabbisogno complessivo.

2. Se la quantità di energia elettrica effettivamente prodotta mediante il Progetto supera la quantità di energia elettrica di cui hanno bisogno i soci del Gruppo, la Cooperativa, anche in deroga al comma 1, può vendere l'energia in eccedenza ai propri soci non appartenenti al Gruppo.

3. In deroga al comma 1 e all'articolo 3, comma 4, possono partecipare al Gruppo i soci della Cooperativa che sono anche soci di altre cooperative a loro volta socie della Cooperativa, i quali acquistano energia elettrica tramite queste cooperative con modalità analoghe a quelle di cui al presente regolamento.

Articolo 6**(Cessione dell'energia elettrica prodotta)**

1. Il consiglio di amministrazione, sulla base della convenienza economica, cede l'energia elettrica prodotta mediante il Progetto ai soci utenti del Gruppo o ad altri soggetti.

Articolo 7**(Norma transitoria)**

1. Il presente regolamento si applica dal giorno successivo alla data di approvazione in Assemblea dei Soci.